



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Assessore all'Urbanistica e Enti locali

Via Jacopo Aconcio, n. 5 - 38122 Trento  
Tel. 0461 493202- Fax 0461 493203  
e-mail: ass.urbentilocali@provincia.tn.it

AI  
COMUNI  
LORO SEDI

AL  
CONSORZIO DEI COMUNI  
TRENTINI  
Via Torre Verde n. 21  
38100 - TRENTO

AL  
CONSIGLIO DELLE  
AUTONOMIE  
Via Torre Verde n. 21  
38100 - TRENTO

Trento, **10 giugno 2009**

Prot. n. **5274 / 09**                      13-I-PGM

OGGETTO: Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): precisazioni in merito alle disposizioni transitorie concernenti le varianti ai piani regolatori generali.

### **Precisazioni in merito all'articolo 148 della l.p. n. 1 del 2008**

L'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 ha introdotto alcune modificazioni alla legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, tra le quali quelle contenute nell'articolo 148, comma 4, in materia di regime transitorio per l'approvazione di varianti ai piani regolatori generali vigenti.

La nuova previsione, come integrata dalla modifica sopra citata, dispone che "Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità, i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991, **fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere pubbliche, di motivata**

**urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento.** In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità eventualmente adottato.”

Tale disposizione trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.p. n. 4 del 2009, avvenuta in data 8 aprile 2009, con la conseguenza che tutte le varianti agli strumenti urbanistici adottate in data successiva dovranno rispettare i limiti imposti con la modifica citata.

Rimangono peraltro escluse dall'obbligo dell'osservanza della nuova disposizione le seguenti varianti:

- a) varianti per opere pubbliche di cui all'articolo 42, comma 3, della l.p. n. 22 del 1991 e al corrispondente articolo 148, comma 5, della l.p. n. 1 del 2008;
- b) varianti urgenti, adeguatamente motivate: possono rientrare fra queste varianti le seguenti:
  - le varianti ai piani regolatori conseguenti all'adozione di piani attuativi di iniziativa pubblica o all'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata e mista pubblico – privata, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della l.p. n. 1 del 2008;
  - le varianti conseguenti alle sentenze degli organi giurisdizionali di annullamento di specifiche previsioni urbanistiche;
  - l'approvazione delle convenzioni con effetto di variante al PRG in attuazione della compensazione urbanistica, di cui all'articolo 18 quater della l.p. n. 22 del 1991 ed al corrispondente articolo 55 della l.p. n. 1 del 2008;
- c) varianti derivanti dagli obblighi di adeguamento al vigente ordinamento: rientrano in tale fattispecie:
  - le varianti di adeguamento alla normativa provinciale in materia di residenza ordinaria e alloggi per il tempo libero e vacanze, di cui alla legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16;
  - le varianti di adeguamento previste obbligatoriamente da disposizioni regolamentari o da provvedimenti amministrativi generali della Giunta provinciale, con particolare riferimento a quelli attuativi della legge urbanistica n. 1 del 2008 e del nuovo Piano urbanistico provinciale (ad esempio, quelli in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008);
  - le varianti richieste per l'attuazione dei patti territoriali, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

Nella deliberazione di adozione delle varianti ai piani regolatori dovrà essere espressamente indicato il numero delle varianti adottate fino a quel momento, ovvero le motivazioni circa l'esistenza di una delle cause sopra indicate che escludono il rispetto del limite biennale.

Si evidenzia inoltre che le modifiche apportate all'articolo 148, comma 4, della l.p. n. 1 del 2008 riguardano le disposizioni transitorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici in attesa dell'approvazione dei primi piani delle comunità. Ne consegue che **la specifica previsione relativa all'impossibilità di adottare varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, non trova ad oggi applicazione** essendo prevista a regime dall'articolo 33 della l.p. n. 1 del 2008 ma non dalla norma transitoria di cui all'articolo 148, attualmente applicabile il luogo del predetto articolo 33.

### **Precisazioni in merito all'articolo 63 della l.p. n. 1 del 2008**

L'articolo 63 della legge provinciale n. 1 del 2008, al comma 4, ha confermato che i piani regolatori comunali devono assicurare la compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione. Tale verifica è effettuata dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano. Spetta in ogni caso al comune assicurare la coerenza, anche sotto detti profili delle previsioni adottate, prendendo eventualmente gli opportuni contatti con la competente Unità Operativa di Igiene pubblica e Prevenzione ambientale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -